

OGGETTO: D.Lgs 178/2012 – DM 16/04/2014 – L. 11/2015 – L.R. n. 49/89 – Servizio Trasporto Infermi – Inquadramento e Regolamento per l’attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana in Comandi Locali e Provinciali.

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l’atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l’Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421” e ss.mm.ii. ;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 17 Luglio 1989 concernente: “*Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private*” e ss.mm.ii ed in particolare l’art.8 “*Norma Transitoria*”;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 3 agosto 2004 concernente “*Istituzione dell’Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118*” ;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150;

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio" art. 1, commi da 18 a 26 – "Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private.";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26 novembre 2014 che rettifica il "DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" ed in particolare il capitolo 2 "Rete emergenza territoriale ed ospedaliera" dell'allegato tecnico;

VISTO il D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012, "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO in particolare il comma 2 dell'art. 1 bis "Trasformazione dei comitati locali e provinciali" del D.Lgs. n. 178/2012 che testualmente recita "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario Nazionale.";

VISTO il Decreto Ministeriale 16 aprile 2014 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (GU n.302 del 31-12-2014) ed in particolare l'art. 1 che Proroga i termini in materia di pubbliche amministrazioni variando il DLgs 178/2012, ovvero l'art. 8 Norme transitorie e finali viene così aggiornato: "A decorrere dal (1° gennaio 2016) sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonché il decreto del presidente della Repubblica

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012, 2013 ((, 2014 e 2015)) le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012, 2013 ((, 2014 e 2015)), nonché per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011";

CONSIDERATO che il quadro temporale di Trasformazione da "Ente Pubblico CRI" a "Associazione della CRI" risulta così delineato:

- Prima Fase: dal 27/01/2013 la CRI ha assunto centralmente e sul territorio un ordinamento democratico provvisorio
- Seconda Fase:
 - dal 31/12/2015 l'Ente Pubblico CRI diventa ente strumentale alla CRI (conserva la personalità giuridica di diritto pubblico);
 - la CRI assume struttura territoriale a gestione diversificata in livelli Centrale/Regionale (che permangono pubblici) e Comitati Locali/Provinciali (Associazioni di diritto privato dal 01/01/2014);
- Terza Fase: dal 01/01/2016 le singole associazioni di promozione sociale, i Comitati Centrali e Regionali devono dare vita alla "Associazione della CRI (di diritto privato)
- Quarta Fase: dal 01/01/2018 l'Ente Strumentale viene soppresso e tutte le funzioni della CRI "ente pubblico" si trasferiscono alla "Associazione della CRI" di diritto privato.

CONSIDERATE le note Regionali prot.li n. 630835 del 13 Novembre 2014 e n. 28474 del 20 Gennaio 2015;

TENUTO CONTO dei chiarimenti espressi dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n.127126 del 06 Marzo 2015;

CONSIDERATO che nella nota dell'Avvocatura "*si ritiene potersi concludere nel senso dell'applicabilità della legge regionale del 1989, ai suddetti Comitati operanti in questa regione, quali articolazioni territoriali della Croce Rossa Italiana, con conseguente doveroso assoggettamento degli stessi agli adempimenti previsti dalla legge per l'esercizio del servizio in oggetto*";

RITENUTO pertanto opportuno secondo quanto sopra espresso, al fine di garantire sia la continuità assistenziale per la rete delle emergenze sia quanto riportato nell'art. 1 bis del D.Lgs. n. 178/2012, suddividere in fasi operative la riconducibilità della Croce Rossa Italiana nella disciplina di cui all'art.1, comma 5 della L.R. n. 49/1989, secondo il seguente schema:

- Prima Fase: entro il 30/05/2015 la CRI sia come Livello Centrale/Regionale, sia come Comitati Locali/Provinciali, dovrà inviare la dotazione di patrimonio mobiliare e le relative strutture operative attualmente presenti nella Regione Lazio con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del titolare o del legale rappresentante della strutture o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il combinato disposto dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2003 e dalle tabelle I, II, III, allegata alla L.R. n. 49/1989;
- Seconda Fase: entro il 30/06/2015 la Regione Lazio, con apposita determinazione del Direttore Regionale, effettuerà il ricognitivo sulle strutture che opereranno transitoriamente con l'indicazione dell'Asl territorialmente competente per le verifiche ai sensi del combinato disposto dalla L.R.n.4/2003 e L.R.n. 49/1989; ove tale verifica accertasse l'inidoneità delle attrezzature stesse a

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

svolgere la funzione specifica per la quale sono state installate, in contrasto quindi con l'autodichiarazione di cui alla fase precedente, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, ferma restando per il titolare l'obbligo di adeguare la struttura e il patrimonio mobiliare ai requisiti minimi autorizzativi attualmente vigenti;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento,

- di approvare le fasi operative di assoggettamento alla L.R. n. 49/1989 della Croce Rossa Italiana secondo il seguente schema:

- Prima Fase: entro il 30/05/2015 la CRI sia come Livello Centrale/Regionale, sia come Comitati Locali/Provinciali, dovrà inviare la dotazione di patrimonio mobiliare e le relative strutture operative attualmente presenti nella Regione Lazio con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il combinato disposto dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 4/2003 e dalle tabelle I, II, III, allegate alla L.R. n. 49/1989;
- Seconda Fase: entro il 30/06/2015 la Regione Lazio, con apposita determinazione del Direttore Regionale, effettuerà il ricognitivo sulle strutture che opereranno transitoriamente con l'indicazione dell'Asl territorialmente competente per le verifiche ai sensi del combinato disposto dalla L.R.n.4/2003 e L.R.n. 49/1989; ove tale verifica accertasse l'inidoneità delle attrezzature stesse a svolgere la funzione specifica per la quale sono state installate, in contrasto quindi con l'autodichiarazione di cui alla fase precedente, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa, ferma restando per il titolare l'obbligo di adeguare la struttura e il patrimonio mobiliare ai requisiti minimi autorizzativi attualmente vigenti;

- di disporre che, secondo quanto riportato dal D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012 al comma 2 dell'art. 1 bis, *"I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario Nazionale."*;

Il presente provvedimento verrà notificato alla Croce Rossa Italiana e alle Aziende USL di competenza e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti
